



## COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO  
Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno  
Codice fiscale 00301100228  
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130  
pec: comune.grigno@halleypec.it



Grigno, li 12/09/2023

### Ordinanza n° 2328

**OGGETTO: - Regolamentazione transito sulla “Strada degli Altipiani”.**

#### Il Sindaco

Premesso che:

mediante deliberazione n. 94 del 30.08.2023, l'Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/1992, il divieto di transito eccetto per i soggetti autorizzati sulla strada denominata “degli Altipiani”, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e geologiche di tale viabilità;

a seguito di sopralluogo effettuato in data 17/07/2023, il dott. geol. Stefano Facchinelli, incaricato dall'ente, ha disposto che la strada possa essere aperta alle condizioni che la stessa sia costantemente monitorata dal personale comunale e in caso di allerta meteo, di qualsiasi grado, in cui sia previsto forte vento venga chiusa.

Visto l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

Preso atto che si è provveduto all'installazione di un varco elettronico con l'obiettivo di monitorare il rispetto delle disposizioni impartite per i transiti e perseguire pertanto l'obiettivo di attenuare le criticità determinate dalla localizzazione della viabilità, diminuendo la pressione veicolare e che tale nuova dotazione sarà in grado di tenere costantemente monitorato il transito dei veicoli che percorrono la citata strada comunale per raggiungere l'Altipiano di Marcesina e garantire l'individuazione dei mezzi privi di specifica autorizzazione;

#### ordina

**l'istituzione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/1992, del divieto di transito del tratto di strada denominato sulla “Strada degli Altipiani”, eccetto per i soggetti autorizzati;**

#### dà atto che

1. sono autorizzati al transito nella strada sopra citata, senza necessità di rilascio di autorizzazione preventiva:
  - i velocipedi, nella sola direzione di salita;
  - i mezzi delle forze di polizia (come definite dall'art. 12 CdS), ambulanze e Vigili del Fuoco;
  - i veicoli di servizio di proprietà del Comune di Grigno.
2. sono autorizzabili al transito nella strada sopra citata, previa richiesta da presentare al Comune di Grigno e conseguente rilascio di autorizzazione

cartacea da tenere esposta sul veicolo in caso di sosta, per un massimo di due veicoli per persona fisica:

- residenti oppure ex residenti nel Comune di Grigno;
- residenti nel Comune di Ospedaletto;
- proprietari e locatari di immobili (per il periodo della locazione) siti nel Comune di Grigno;
- imprese incaricate di forniture, manutenzioni o lavori presso l'altopiano della Marcesina (per la durata dell'incarico);
- attività di natura commerciale o imprese aventi sede legale nel Comune di Grigno;

I veicoli oltre a poter essere intestati al soggetto richiedente l'autorizzazione, possono in alternativa essere intestati ad un componente della famiglia anagrafica o in suo uso esclusivo e personale (con l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV)).

- i veicoli delle Poste Italiane, quelli incaricati della nettezza urbana e dello sgombero neve, quelli delle società gestori dell'energia, telefonia, acquedotto ed altri, nello svolgimento di servizi di interesse pubblico anche su incarico del Comune;
  - i veicoli dell'Associazione Cacciatori Trentini (guardiacaccia);
  - i veicoli intestati agli appartenenti al Gruppo Grotte Selva;
  - i veicoli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno.
3. sono autorizzabili (in numero annuale limitato), al di fuori delle categorie sopra indicate, previo rilascio di permesso giornaliero, i veicoli dei clienti delle strutture ricettive e delle malghe del territorio comunale le cui generalità siano state comunicate dai gestori dei medesimi e, in occasione di particolari eventi, i soggetti individuati dal Sindaco;
  4. l'autorizzazione al transito deve essere richiesta anche per gli eventuali rimorchi intestati ai soggetti sopraelencati;
  5. i dati attualmente raccolti e contenuti del database dei soggetti autorizzati vengono fatti salvi e verranno via via aggiornati in base alle vigenti disposizioni. Per il solo anno 2023 non è obbligatoria l'esposizione dell'autorizzazione cartacea in caso di sosta, al fine di permettere agli uffici la conclusione delle operazioni di stampa e distribuzione;
  6. le nuove richieste devono pervenire agli uffici mediante il modulo che verrà messo a disposizione ed il permesso verrà rilasciato entro due giorni lavorativi;
  7. il transito E' **COMUNQUE VIETATO**:
    - a. ai veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri;
    - b. ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t.;
    - c. a tutti i velocipedi nel senso di discesa.
  8. lungo tutto il tracciato, e' istituito:
    - a. il limite massimo di velocità in 30 Km/h;

**b. il divieto di sorpasso, di fermata e di sosta, ad eccezione delle piazzole specificatamente contrassegnate con segnaletica verticale;**

**9. Sono inoltre stabilite le seguenti ULTERIORI LIMITAZIONI:**

- **la strada deve rimanere chiusa in caso di allerta meteo rossa – elevata ed ispezionata accuratamente da personale comunale dopo ogni evento di pioggia. Detto personale, nel caso rilevasse crolli avvenuti o situazioni di incipiente instabilità dovrà immediatamente chiudere la strada e chiedere l'intervento di un tecnico competente in materia;**
- **la strada deve rimanere chiusa in caso di allerta meteo di qualsiasi grado (gialla, arancio e rossa) in cui sia previsto "vento forte".**
- **è ammesso il transito solamente a condizione che le sbarre in ferro poste sulla carreggiata stradale risultino aperte.**

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- c) ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice della Strada ed art. 74 del relativo Regolamento.



**Il Sindaco**  
per ind. Claudio Voltolini

Da pubblicare: all'Albo Comunale e sul sito internet;

Da affiggere: all'inizio e fine della strada;

Da notificare: Corpo Polizia Locale della Bassa Valsugana;  
Comune di Ospedaletto;  
Stazione Carabinieri di Grigno;  
Ufficio Distrettuale di Borgo Valsugana;  
Stazione Forestale di Strigno;  
Custodi forestale;  
cantiere comunale;  
Comune di Enego;  
vv. ff. di Grigno e Tezze;  
Gestore Rifugio Barricata;  
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.